

COMUNE DI CASTRO

- Provincia di Bergamo -

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17
- ANNO 2021 -

Originale

DELIBERAZIONE N° 17 CODICE ENTE
Trasmessa alla Sezione Provinciale O.R.C....
Con elenco n° in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DLEIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 02/03/2021 AVENTE PER OGGETTO: "EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2021"

L'anno Duemilaventuno Addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20.45 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

| Cognome e Nome | Carica | Presenti | Assenti |
|----------------------|--------------------|----------|----------|
| Foresti Mariano | <i>Sindaco</i> | X | |
| Casu Sonia | <i>Consigliere</i> | X | |
| Sarzi Amadè Stefano | <i>Consigliere</i> | | X |
| Manera Marco | <i>Consigliere</i> | X | |
| Contu Francesco | <i>Consigliere</i> | | X |
| Goglio Andrea Pietro | <i>Consigliere</i> | | X |
| Bonadei Clio Elena | <i>Consigliere</i> | X | |
| Gotti Giorgio | <i>Consigliere</i> | X | |
| Tubacher Matilde | <i>Consigliere</i> | X | |
| Oscar Roberta | <i>Consigliere</i> | X | |
| Murachelli Luigi | <i>Consigliere</i> | X | |
| | <i>Totale</i> | 8 | 3 |

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n°5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 02/03/2021 AVENTE PER OGGETTO: "EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI PER L'ANNO 2021"

Il Segretario Comunale illustra l'argomento richiamando in premessa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 2 marzo 2021 con la quale si è provveduto a stabilire, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, le agevolazioni Tari per l'anno 2021.

L'Amministrazione Comunale intende sostenere le medesime attività già oggetto delle misure agevolative adottate lo scorso anno, andando a riconoscere ulteriori misure agevolative a favore delle categorie di utenze maggiormente colpite dalla pandemia e che hanno subito lo scorso anno e nel corrente esercizio restrizioni e limitazioni alla propria attività.

Il costo della riduzione della tariffa generale al 50% (parte fissa e parte variabile) per le sole utenze non domestiche relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sarà finanziato in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021, integrando l'eventuale differenza tra la quota effettivamente erogata dallo Stato e l'ammontare delle riduzioni da applicarsi, mediante risorse proprie o applicando l'avanzo vincolato relativo ai "Fondi Covid" assegnati nell'anno 2020 e non utilizzati.

Con la presente deliberazione viene stabilito per il versamento della Tari 2021 un numero di rate pari a due con le seguenti scadenze:

- prima rata di acconto scadenza 30 settembre 2021
- seconda rata di saldo scadenza 30 dicembre 2021.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale,

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
 - l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
 - l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
 - il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
 - l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 di-
-

cembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;
- con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemologica da Covid-19;
- con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

RICHIAMATO l'art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale “le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'Art.13, comma 15ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”;

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che l'Art.107, comma 5 del D.L. n.18/2020 stabilisce che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

CONSIDERATO che questo Comune con propria delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27/06/2020 si è avvalso della facoltà prevista dall' art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, applicando per l'anno 2020 le medesime tariffe adottate per l'anno 2019;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

VISTA la Guida alla compilazione per la raccolta dati emanata da Arera in data 15 marzo, nella quale vengono stabilite ulteriori prescrizioni necessarie alla formulazione dei Piani finanziari;

CONSIDERATO con deliberazione del Consiglio Comunale n.16. del 29/06/2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto la "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2021 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche (Allegato);

CONSIDERATO CHE:

- a) tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione;
- b) occorre pertanto adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di isolamento (lockdown) decretato al livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- c) che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario sulla TARI, anche in risposta a aspettative particolarmente avvertite dalla comunità amministrata in ragione della difficile congiuntura economica causata dal perdurare della pandemia da COVID-19.

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibili dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2021 si è provveduto a stabilire, a seguito dell'Emergenza sanitaria da Covid-19 – le agevolazioni TARI per l'anno 2021”;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 e le successive variazioni approvate nel corso del corrente esercizio;

CONSIDERATO che si intende sostenere le medesime attività già oggetto delle misure agevolative nello scorso anno, andando a riconoscere ulteriori misure agevolative a favore delle categorie di utenza maggiormente colpite dalla pandemia e che hanno subito lo scorso anno e nel corrente esercizio restrizioni e limitazioni alla propria attività;

VALUTATO che il costo della riduzione, della tariffa generale 50% (parte variabile e fissa) per le sole utenze non domestiche relative alle attività di somministrazione alimenti e bevande, sarà finanziato in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, integrando la eventuale differenza tra la quota effettivamente erogata dallo Stato e l'ammontare delle riduzioni da applicarsi, mediante risorse proprie o applicando la quota di avanzo vincolato relativa ai "fondi Covid" assegnati nell'anno 2020 e non utilizzati, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2021 un numero di rate pari a 2 (due) alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ **rata acconto**, con scadenza 30/09/2021;
- 2^ **rata saldo**, con scadenza 30/12/2021;

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli n.8, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 8 consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2021 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche , come da prospetti allegati (Allegato), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario
- 3) **di fissare** al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 4) **di stabilire**, per l'anno 2021, come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2021, specifiche riduzioni della TARI alle utenze non domestiche relative alle attività di somministrazione alimenti e bevande con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI di cui alle finalità dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- 5) **di stabilire** per l'anno 2021, per le motivazioni espone in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
 - 1[^] **rata acconto**, con scadenza 30/09/2021;
 - 2[^] **rata saldo**, con scadenza 30/12/2021;
- 6) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

Con voti favorevoli n.8, astenuti e contrari nessuno, espressi da n.8 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

Il Sottoscritto Dott. Paolo Scelli, in qualità di Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità tecnica - amministrativa e ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 29/06/2021

Il Responsabile dell'Area Contabile
Dott. Paolo Scelli
(Firma autografata omissa ai sensi dell'art.3
Del D.lgs n.39/1993)

Il Sottoscritto Dott. Paolo Scelli in qualità di Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità contabile ed ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 29/06/2021

Il Responsabile dell'Area Contabile
Dott. Paolo Scelli
(Firma autografata omissa ai sensi dell'art.3
Del D.lgs n.39/1993)

TARIFE 2021

UTENZE DOMESTICHE

| CodCategoria_utenza_comunale | Categoria_utenza | TipoUtenz | KA | KB | Q_F | Q_V |
|------------------------------|--|-----------|------|------|---------|-----------|
| D1 | Abitazione - Componenti 1 | D | 0,84 | 0,80 | 0,40410 | 33,08440 |
| D2 | Abitazione - Componenti 2 | D | 0,98 | 1,60 | 0,47260 | 66,28370 |
| D3 | Abitazione - Componenti 3 | D | 1,08 | 2,05 | 0,51690 | 84,83550 |
| D4 | Abitazione - Componenti 4 | D | 1,16 | 2,60 | 0,55960 | 107,95660 |
| D5 | Abitazione - Componenti 5 | D | 1,24 | 3,25 | 0,60320 | 136,29510 |
| D6 | Abitazione - Componenti 6 o piA' | D | 1,30 | 3,75 | 0,62520 | 155,33210 |
| D0 | Abitazione a disposizione - Non residenti | D | 0,98 | 1,60 | 0,47260 | 67,15990 |
| B0 | Box di Abitazione a disposizione - Non residente | D | 0,98 | - | 0,47260 | 0,00000 |
| B1 | Box di Abitazione con 1 componente | D | 0,84 | - | 0,40410 | 0,00000 |
| B2 | Box di Abitazione con 2 componenti | D | 0,98 | - | 0,47260 | 0,00000 |
| B3 | Box di Abitazione con 3 componenti | D | 1,08 | - | 0,51690 | 0,00000 |
| B4 | Box di Abitazione con 4 componenti | D | 1,16 | - | 0,55960 | 0,00000 |
| B5 | Box di Abitazione con 5 componenti | D | 1,24 | - | 0,61860 | 0,00000 |
| B6 | Box di Abitazione con 6 o piA' componenti | D | 1,30 | - | 0,62520 | 0,00000 |
| C0 | Cantina di Abitazione a disposizione - Non residente | D | 0,98 | - | 0,47260 | 0,00000 |
| C1 | Cantina di Abitazione con 1 componente | D | 0,84 | - | 0,40410 | 0,00000 |
| C2 | Cantina di Abitazione con 2 componenti | D | 0,98 | - | 0,47260 | 0,00000 |
| C3 | Cantina di Abitazione con 3 componenti | D | 1,08 | - | 0,51690 | 0,00000 |
| C4 | Cantina di Abitazione con 4 componenti | D | 1,16 | - | 0,55960 | 0,00000 |
| C5 | Cantina di Abitazione con 5 componenti | D | 1,24 | - | 0,59630 | 0,00000 |
| C6 | Cantina di Abitazione con 6 o piA' componenti | D | 1,30 | - | 0,62520 | 0,00000 |

UTENE NON DOMESTICHE

| CodCategoria_utenza_comunale | Categoria_utenza | TipoUtenz | KC | KD | Q_F | Q_V |
|------------------------------|---|-----------|------|-------|---------|---------|
| 11 | 1101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | S | 0,51 | 4,20 | 0,55130 | 0,70650 |
| 12 | 1102 - Campaggi, distributori carburanti | S | 0,80 | 6,55 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | 1103 - Stabilimenti balneari | S | 0,63 | 5,20 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | 1104 - Esposizioni, autosaloni | S | 0,43 | 3,55 | 0,46480 | 0,59720 |
| 15 | 1105 - Alberghi con ristorante | S | 1,33 | 10,93 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | 1106 - Alberghi senza ristorante | S | 0,91 | 7,49 | 0,98360 | 1,25990 |
| 17 | 1107 - Case di cura e riposo | S | 1,00 | 8,19 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | 1108 - Uffici, agenzie, studi professionali | S | 1,13 | 9,30 | 1,22140 | 1,56440 |
| 19 | 1109 - Banche ed istituti di credito | S | 0,58 | 4,78 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | 1110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | S | 1,11 | 9,12 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | 1111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | S | 1,52 | 12,45 | 1,64300 | 2,09420 |
| 22 | 1112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | S | 1,04 | 8,50 | 1,12410 | 1,42980 |
| 23 | 1113 - Carrozzeria, autoufficina, elettrauto | S | 1,16 | 9,48 | 1,25380 | 1,59460 |
| 24 | 1114 - Attività industriali con capannoni di produzione | S | 0,91 | 7,50 | 0,98360 | 1,26160 |
| 25 | 1115 - Attività artigianali di produzione beni specifici | S | 1,09 | 8,92 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | 1116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | S | 4,84 | 39,67 | 5,23160 | 6,67300 |
| 27 | 1117 - Bar, caffè, pasticceria | S | 3,64 | 29,82 | 3,93450 | 5,01610 |
| 28 | 1118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie e formaggi, generi alimentari | S | 1,76 | 14,43 | 1,90240 | 2,42730 |
| 29 | 1119 - Plurilicenze alimentari e/o miste | S | 2,61 | 21,41 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | 12 - Strutture ricreative private | S | - | - | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | 120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | S | 6,06 | 49,72 | 6,55030 | 8,36350 |
| 31 | 121 - Discoteche, night club | S | 1,64 | 13,45 | 0,00000 | 0,00000 |

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Mariano Foresti
(Firma autografata omessa ai sensi dell'art.3
Del D.lgs n.39/1993)

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo Scelli
(Firma autografata omessa ai sensi dell'art.3
Del D.lgs n.39/1993)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 29/07/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 29/07/2021 al 13/08/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Scelli
(Firma autografata omessa ai sensi dell'art.3
Del D.lgs n.39/1993)

Addi: 29/07/2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Castro, li 29/06/2021

Il Segretario Generale
Dott. Paolo Scelli
(Firma autografata omessa ai sensi dell'art.3
Del D.lgs n.39/1993)

Copia Conforme all'originale, in Carta Libera per uso amministrativo.

Addi:

Il Segretario Comunale
.....
